

LA RICARICA DELL'AUTO ELETTRICA: WELFARE E FRINGE BENEFIT

Circolare 21/2023

Riferimenti normativi:

TUIR D.P.R. n. 917/1986, articolo 51, comma 4

AdE Risposta ad Interpello n. 329/2022

AdE Risposta ad Interpello n. 421/2023

In considerazione dell'aumento del numero di auto elettriche in circolazione e della relativa e necessaria gestione della ricarica dell'auto, l'Agenzia delle Entrate ha iniziato a fornire le prime indicazioni con le risposte ai due interpelli distinti, n. 329/2022 e 421/2023.

All'interpello n. 329/2022, l'AdE affronta la possibilità di erogare il servizio di ricarica elettrica, con limiti temporali e quantitativi, nell'ambito di un piano welfare, per finalità educative ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera f del TUIR, a quei dipendenti che hanno acquistato un'auto elettrica entro una determinata data prevista nel Regolamento Welfare dell'azienda. L'Agenzia delle Entrate accoglie positivamente tale richiesta, dato che *"si inserisce in un più ampio quadro di interventi posti in essere dalla società richiedente e finalizzati ad informare e sensibilizzare i vari interlocutori su importanti temi legati alla cultura della sostenibilità: dall'educazione ambientale, al consumo responsabile, alla promozione della sicurezza e della salute"*.

Il secondo interpello, n. 421/2023, invece, riguarda la gestione a livello fiscale del fringe benefit derivante dall'auto elettrica assegnata in uso promiscuo al dipendente. L'importo da considerare per la tassazione del fringe benefit in capo al dipendente viene stabilito annualmente in modo forfettario dalle tabelle ACI e include non solo il costo dell'uso e della manutenzione dell'auto ma tiene conto anche del rifornimento di carburante. A differenza del rifornimento delle auto con motore a combustione, la ricarica dell'auto elettrica spesso avviene direttamente dalla wallbox installata presso l'abitazione privata del dipendente.

La domanda posta nell'interpello in questione riguarda la possibilità di ritenere non imponibile sia il costo di installazione di una wallbox presso il domicilio del dipendente assegnatario dell'auto sia il rimborso al dipendente del costo del rifornimento con energia elettrica presso la propria abitazione, calcolato con riferimento al prezzo medio comunicato da ARERA e in base ai consumi effettivi dell'auto.

L'Agenzia delle Entrate risponde negativamente ad entrambi i quesiti, motivando la risposta con la determinazione del tutto forfettaria del fringe benefit in capo al dipendente. Pertanto, ad avviso dell'AdE, *"è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI"*. Sia l'installazione della wallbox sia i rimborsi di energia elettrica al dipendente, secondo le pronunce sin qui rese, saranno pertanto da considerarsi imponibili ai fini fiscali e contributivi.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.